



SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, 98122 -Messina (ME), C.F 80004070837 e P. IVA n. 00724160833 pec: protocollo@pec.unime.it, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof.ssa Giovanna Spatari;

e

l'Istituto scolastico (di seguito denominato, Istituto) con sede in Messina, Via....., CAP., C.F....., P.IVA, nella persona del Rappresentante Legale p.t., Prof., pec.

Premesso che

- con il Decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal successivo D.M. del 25 marzo 2013, n. 81, è stata definita “*la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”;
- con il Decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, sono state delineate, da ultimo, le procedure e gli indicatori relativi al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;
- in virtù del succitato D.M., per alcune tipologie di corso di Studio, tra cui i Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, si rende opportuna la disponibilità di un certo numero di figure specialistiche aggiuntive, aventi specifica professionalità e competenza, da impiegare prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio, e laboratoriali;
- tali figure specialistiche - che devono corrispondere a soggetti diversi da coloro che già sono stati individuati come docenti di riferimento di un qualsiasi Corso di studi – per i Corsi di Scienze della Formazione Primaria, sono riconducibili, ai sensi del D.M. 22.11.2021, n. 2711, a docenti a tempo indeterminato della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione con almeno cinque anni di ruolo e a dirigenti scolastici in servizio;
- pertanto, ai fini dell’accreditamento di tale nuovo Corso di Laurea, le Università dovranno individuare le figure specialistiche da impiegare e potranno stipulare con gli Istituti scolastici appositi accordi, nei quali dovrà essere specificato l’impegno, la tipologia di attività formativa che verrà svolta nell’ambito del Corso di Studi e l’anno di decorrenza;
- è in itinere l’istituzione, per l’anno accademico 2024-2025, del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della Formazione Primaria, classe LM-85 *bis*”;
- conseguentemente, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza dell’istituendo Corso, ai sensi del citato D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, allegato A, lett. B, oltre ai 10 docenti, di cui almeno 5 professori di ruolo, occorre individuare le 5 figure specialistiche aggiuntive di settore aventi specifica

professionalità e competenza;

Considerato che

- l'Istituto scolastico ha le competenze professionali adeguate per poter contribuire ad individuare gli esperti necessari a completare i requisiti di docenza per lo svolgimento delle attività del Corso di Laurea in oggetto;

tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

L'Università degli Studi di Messina e l'Istituto scolastico, entrambi appartenenti al sistema nazionale di istruzione, si impegnano a condividere le linee didattiche del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM-85 *bis* e a collaborare con il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali in cui è incardinato il predetto Corso.

Art. 2

Impegni delle Parti

L'Istituto scolastico si impegna ad indicare una rosa di nominativi di figure specialistiche di elevata professionalità e competenze in esso operanti al Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali, per consentire, tramite un esame comparato dei *curricula*, di identificare i docenti più adeguati a garantire il rispetto dei requisiti di cui al citato D.M. 1154/2021, al fine di programmare e realizzare un proficuo percorso didattico.

Le figure specialistiche devono essere docenti a tempo indeterminato della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con almeno cinque anni di ruolo o dirigenti scolastici in servizio e saranno impiegati prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio e laboratoriali.

L'individuazione delle cinque figure specialistiche necessarie a completare i requisiti di docenza, non essendo necessaria - come specificato dalla nota MUR prot.n. 5152 del 22 febbraio 2022 - la sottoscrizione di uno specifico contratto di insegnamento, vale come conferimento alle stesse, senza ulteriori formalità, dell'incarico di svolgimento delle attività formative caratterizzanti, nonché di quelle di tirocinio e laboratoriali.

In tal caso, il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali, a seguito dell'invio da parte dell'Istituto Scolastico della predetta rosa di nominativi e dell'esame comparato effettuato sui relativi curricula, redigerà un elenco delle figure specialistiche selezionate, specificando l'impegno, nonché la tipologia di attività formativa che verrà svolta nell'ambito del Corso di studio e lo trasmetterà all'Istituto Scolastico che avrà cura di comunicarlo alle figure specialistiche prescelte.

Il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali, inoltre,

procederà annualmente alla conferma o alla revoca delle figure specialistiche incaricate, secondo le modalità e i parametri previsti dall'art. 11 c. 7 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e ss.mm.ii.

Art. 3

Durata della Convenzione

La presente Convenzione quadro ha durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante nuovo accordo sottoscritto tra le Parti.

Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione mediante motivata comunicazione scritta, da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi.

Sono fatte salve, in ogni caso, le attività avviate in data antecedente alla comunicazione del recesso, e ancora non concluse.

Art. 4

Referenti

Le Parti individuano ciascuna un proprio referente per la corretta esecuzione della presente Convenzione Quadro: il Prof., per il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali, e il Prof., per l'Istituto.

Art. 5

Controversie e foro competente

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Messina.

Prima di adire il Foro giudiziario, le Parti dovranno esperire le forme di conciliazione nelle modalità di legge.

Art. 6

Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 7

Firma, registrazione e imposta di bollo

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è, altresì, soggetto ad imposta di bollo, il cui pagamento verrà assolto in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per l'Università degli Studi di Messina

La Rettrice

Prof. ssa Giovanna Spatari

Per l'Istituto.....

Il Rappresentante Legale p.t.

Prof.....